



Ordinanza

N. 12 del 09-03-2020

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID 19
CORONAVIRUS**

IL VICE SINDACO

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario azionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.P.C.M. del 01.03.2020 che detta ulteriori norme igienico-sanitarie da rispettare;

VISTO il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il DPCM 08.03.2020 che, agli artt. 2 e 3, ha adottato ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nonché ulteriori misure di informazione e prevenzione, integrative di quelle contenute nel precedente DPCM 04.03.2020, il quale, ai sensi dell'art. 5 del medesimo DPCM 08.03.2020, cessa di avere efficacia dalla data odierna;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del DPCM 08.03.2020 che ha rimodulato le aree cd. "zone rosse", qui di seguito elencate per pronto riscontro:

- 1) Regione Lombardia;
- 2) Province di Modena, Reggio nell'Emilia, Parma, Piacenza, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;

VISTE le Ordinanze nn. 6 e 7 del 06/03/2020 e n. 8 del 08/03/2020 del Presidente della Regione Campania;

VISTO il Comunicato della CEI dell'8 Marzo 2020 e in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 circa la sospensione a livello preventivo, fino a venerdì 3 Aprile, sull'intero territorio nazionale **delle "cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri"**

Si raccomanda fortemente ai gestori degli esercizi commerciali diversi da quelli di cui al punto precedente (bar e ristoranti), di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate e comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Sono chiuse le attività di risto/Pub, Pub e Birrerie.

Tutte le altre attività, di diversa natura, apriranno alle ore 8.00 e chiuderanno alle ore 19.00, rispettando la distanza di almeno un metro tra i clienti e permettendo l'entrata di un cliente per volta (compresi Parrucchieri e centri estetici). Solo per i generi alimentari e per i panifici, è possibile l'apertura dalle ore 7.00 con chiusura alle 19.00

Sarà obbligatorio per gli esercenti dei bar, dei ristoranti, generi alimentari, farmacia ecc..mascherine e guanti.

Le attività nella sala consiliare sono tutte sospese con la possibilità di tenere unicamente il consiglio comunale a porte chiuse

Si sospende il mercato settimanale del Sabato

Le attività sportive di base e/o amatoriali, nonché l'attività motoria in generale, che vengano praticate all'aperto o all'interno di centri sportivi, spazi per il tempo libero, di ogni genere ed ubicati sul territorio comunale sono consentite esclusivamente a condizione che vengano fatte osservare, in particolar modo, le raccomandazioni di cui all'allegato 1, lettera a), d), e) ed i) del D.P.C.M. del 04-03-2020. In particolare le docce degli amatori dovranno tenersi al rientro a casa.

Le messe rimangono sospese.

Si sospendono le Messe esequiali; è consentita la benedizione della salma in occasione della sepoltura al cimitero, come previsto dal rituale delle Esequie. Tutto ciò alla presenza dei soli familiari stretti.

Si sospendono anche i matrimoni, i battesimi e le cresime in forma pubblica, consentendone, in via del tutto eccezionale, la celebrazione (qualora non si possa rinviare) in forma strettamente privata e senza Messa, alla presenza dei soli testimoni, padrini e familiari stretti, rispettando la distanza prevista dalla normativa. Le cosiddette promesse avverranno davanti l'ufficiale dello stato civile per la semplice apposizione delle firme.

Si sospendono le processioni, le feste e altre manifestazioni parrocchiali.

Inoltre non si prevedono incontri di catechesi, iniziative pastorali e riunioni di altro genere, annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati, oltre alla sospensione delle attività del centro anziani, della palestra comunale (scuole di ballo) e della infrastruttura di Via San Maria.

Tutto il personale comunale, in caso di stretta necessità e/o urgenza, potrà consentire l'accesso dell'utenza all'interno degli uffici in numero max di 2 persone alla volta, con l'obbligo di osservare scrupolosamente le misure igienicosanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020.

INVITA

1- tutti al rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui all'allegato 1 del DPCM 4/03/2020, ovvero:

- ü lavarsi spesso le mani;
- ü evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- ü non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- ü coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- ü non prendere farmaci antivirali ed antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- ü pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- ü usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.;
- ü evitare abbracci e strette di mano;
- ü mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- ü starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie;

ü evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.

2- le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, ad evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e ad evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

3- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi centigradi) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il medico curante.

4- tutti i locali pubblici, esercizi commerciali, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione a dotarsi di apposito dispositivo con soluzioni idroalcoliche per consentire, a chi vi accede, di lavarsi le mani, avendo cura di rendere noto il nome del prodotto ed i suoi componenti, nonché ad esporre in maniera ben visibile le raccomandazioni sull'applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitaria di cui al punto 1;

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line dell'Ente e portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione della misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, ai Responsabili delle strutture/uffici Comunali che tenuti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Si allega:

1) DPCM 08/03/2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, da rispettare nelle zone rosse e sull'intero territorio nazionale, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus;

2) ORDINANZA n. 8 dell' 08.03.2020 del Presidente della Regione Campania avente ad oggetto; " Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania.

IL VICE SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO